

Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Assunzione di ricercatori
Attuazione del credito d'imposta

Premi Inail
Rinviati i termini per il pagamento

Istruzioni Inail
Novità in materia di prestazioni economiche

Edilizia - Aziende artigiane
Rinnovo del c.c.n.l.



7

2014

Anno XV, 15 febbraio 2014, n. 7 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

ADEMPIMENTI E SCADENZE? LA SOLUZIONE IN 4 MOSSE.



Y74EG FI

| FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO |

In uno scenario in continua evoluzione, la nuova **Pratica Fiscale e Professionale** è la guida più sicura per affrontare i numerosi **adempimenti e scadenze** in **4 semplici mosse**.

Ogni settimana la rivista ti fornisce la sintesi operativa degli adempimenti per trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di **fisco, accertamento, bilancio, società, lavoro, previdenza, finanziamenti e fallimento**.

L'innovativa struttura contenutistica e grafica ti offre:

- le novità, le scadenze del mese e della settimana con tutte le modalità operative necessarie per eseguire correttamente l'adempimento, le risposte ai quesiti
- i **casi pratici**, gli **esempi di compilazione** dei modelli, gli **schemi di sintesi**, le **procedure** e i **casi particolari**
- una guida alla lettura delle **disposizioni normative** e dei documenti di prassi
- le **prestigiose firme Ipsoa** e **il fisco** che rappresentano il punto di riferimento in ogni ambito.

Ogni mese l'esclusivo Inserto dedicato ai Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

**Prova subito la differenza,
scarica la tua copia omaggio**
www.shopwki.it/rivistapraticafiscale



Normativa

NAZIONALE 337

Assunzione di ricercatori - Attuazione del credito d'imposta

Notizia 337

D.M. 23 ottobre 2013

Inail - Novità in materia di prestazioni economiche

Notizia 339

Inail - Circ. n. 4 del 20 gennaio 2014

Lul - Nuovo servizio «autorizzazione stampa laser»

Notizia 340

Inail - Nota n. 431 del 21 gennaio 2014

Nuovi servizi on line - Ricorsi oscillazione tasso e istanze di rettifica

Notizia 340

Inail - Nota n. 432 del 21 gennaio 2014

Premi Inail - Rinviati al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento

Notizia 341

Inail - Nota n. 495 del 23 gennaio 2014; Min. lavoro - Comunicato 22 gennaio 2014; Min. economia e finanze - Comunicato 22 gennaio 2014

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero - Regolarizzazioni contributive

Notizia 343

Inps - Circ. n. 8 del 22 gennaio 2014

Gestione separata - Proroga per i flussi Emens

Notizia 344

Inps - Msg. n. 1403 del 24 gennaio 2014

Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966

Notizia 345

Min. lavoro - Interpello n. 1 del 22 gennaio 2014

Brevi dalle Regioni

Rassegna 346

Adempimenti dall'8 al 22 febbraio 2014

Scadenario 349

Contrattazione

CONTRATTI 357

Edilizia - Aziende artigiane

Notizia 357

Verbale di accordo 24 gennaio 2014

Dirigenti - Magazzini generali

Notizia 359

Accordo 8 gennaio 2014

Servizi Assistenziali - Anpas

Notizia 360

Accordo 17 gennaio 2014

Tessili-Moda - Aziende artigiane

Notizia	362
<i>Accordo 23 gennaio 2014</i>	

Acconciatura ed estetica

Notizia	363
<i>Accordo 24 gennaio 2014</i>	

Scadenze contrattuali

Marzo 2014	364
-----------------------------	-----



PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,
Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,
Barbara Trillò, Roberta Valentini, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegale@indicitalia.it
contratticollettivi@indicitalia.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it
- Indicitalia Servizio Clienti
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it

Italia: Euro 186,00

Esteri: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:



db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Assunzione di ricercatori - Attuazione del credito d'imposta

D.M. 23 ottobre 2013

Sulla *G.U. 21 gennaio 2014, n. 16*, è stato pubblicato il **decreto ministeriale 23 ottobre 2013**, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha adottato le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione all'art. 24 del D.L. n. 83/2012 che ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

Sono ammessi a fruire del bonus fiscale tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Costi agevolabili

È agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

— personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

— personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi.

Per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli richiesti dal decreto e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a

partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).

Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Misura del credito

I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche stabilite dal decreto, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35% dei costi aziendali.

Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

Modalità di richiesta dell'agevolazione

Per la gestione dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico dovrà attivare una piattaforma informatica per, cui con successivo decreto, saranno definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione (prevedendo la redazione di un'istanza in forma semplificata per start-up innovative e incubatori certificati).

Con lo stesso decreto verrà determinato anche il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda.

Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziato ed effettivamente disponibili, comunica annualmente, sul proprio sito internet, l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse.

Regole specifiche sono previste per i soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e per start-up innovative ed incubatori certificati.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della stessa Agenzia.

A tal fine il Ministero trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonché i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunica al Ministero, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.

Controlli

I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base della documentazione contabile, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo di dieci anni previsto dall'art. 2220 cod. civ.

La certificazione deve essere aggiornata annualmente ed inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile.

Cause di decadenza dal beneficio

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

— la riduzione o il mantenimento, nei 3 anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero 2 anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;

— la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche stabilite dal decreto;

— la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un Paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

— l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

— i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Inail - Novità in materia di prestazioni economiche

INAIL, circ. 20 gennaio 2014, n. 4

Con la **circolare n. 4 del 20 gennaio 2014**, l'Inail riepiloga le novità introdotte in materia di prestazioni economiche erogate dall'Istituto, introdotte dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 129-131 (c.d. Legge di stabilità 2014) (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 170).

Danno biologico

Con riferimento all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, l'Istituto si riserva di fornire specifiche istruzioni a seguito dell'adozione del decreto ministeriale a cui è delegata dalla legge la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della previsione normativa.

In particolare, l'art. 1, comma 129 della legge n. 147/2013, prevede, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri e le modalità di attuazione.

Rendita a superstiti

Il comma 130 dell'art. 1, L. n. 147/2013, prevede, a favore dei superstiti di lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio

2014, aventi diritto ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, l'erogazione della rendita calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui al terzo comma dell'articolo 116.

Al riguardo, l'Inail specifica che, tenuto conto che la procedura di calcolo delle rendite a superstiti è centralizzata, ai fini della liquidazione delle stesse le Unità territoriali dovranno continuare a procedere, secondo le istruzioni già in essere.

A seguito delle necessarie implementazioni procedurali, attualmente in corso, gli importi e gli eventuali conguagli dovuti ai sensi del comma 130, a seguito della costituzione di rendite a favore di superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno erogati con il primo rateo utile, dandone tempestiva informativa.

La disposizione non si applica alle rendite a superstiti costituite a seguito di infortunio in ambito domestico.

Restano ferme le disposizioni che già prevedono l'applicazione dei massimali per particolari categorie di lavoratori.

Famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il comma 131 dell'art. 1, L. n. 147/2013, conferma quanto già disposto dal D.M. 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 e s.m.i.

Pertanto, in assenza di innovazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'erogazione della prestazione una tantum, l'Inail specifica che si procederà al pagamento del beneficio a seguito dell'emanazione del decreto di determinazione degli importi e del trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Lul - Nuovo servizio «autorizzazione stampa laser»

INAIL, nota 21 gennaio 2014, n. 431

Con la **nota 21 gennaio 2014, n. 431**, l'Inail fornisce indicazioni sul nuovo servizio online per la richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del libro unico del lavoro, che è stato realizzato nell'ambito del programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Istituto per la comunicazione con le imprese.

L'Istituto ricorda che la stampa laser è una modalità di tenuta del Libro unico del lavoro che prevede un'autorizzazione preventiva dell'Inail alla vidimazione in fase di stampa ed alla generazione della numerazione automatica.

Pertanto, la ditta che intende adottare tale modalità di tenuta del citato documento obbligatorio deve presentare all'Inail una iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser.

La richiesta può essere avanzata da parte di un datore di lavoro o, sempre a nome della ditta, da parte di un intermediario, delegato dalla ditta medesima.

La ditta (o intermediario), nella richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser, può sia indicare l'utilizzo di un tracciato già autorizzato dalla Direzione centrale rischi alla casa di software che lo produce (c.d. tracciato pre-autorizzato), sia richiedere anche l'autorizzazione del tracciato dalla stessa prodotto.

In caso di utilizzo di un proprio tracciato, la ditta (o inter-

mediario) può chiedere l'autorizzazione sia di un tracciato unitario che contenga i campi dove indicare i dati retributivi e i dati delle presenze (formato da un singolo foglio o da più fogli), oppure può chiedere l'autorizzazione di un tracciato «sezionale», cioè un tracciato con solo i dati retributivi e/o un tracciato con solo i dati delle presenze.

Per ogni tracciato di cui si chiede l'autorizzazione, sia esso unitario o sezionale, la sede Inail rilascerà un provvedimento di autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione doveva essere presentata ad una sede Inail o direttamente o tramite posta elettronica certificata (Pec).

L'Istituto comunica che ora è disponibile sul sito www.inail.it - Servizioonline, il nuovo servizio «Autorizzazione Stampa laser» per l'inoltro della richiesta di autorizzazione alla stampa e generazione della numerazione automatica.

Pertanto, le richieste di autorizzazione in argomento devono essere effettuate con modalità telematica.

Il servizio online è riservato ad utenti con profilo ditta e intermediario.

Le modalità di compilazione ed inoltro delle richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser sono descritte nell'allegato «Manuale utente - Libro unico - Autorizzazione stampa laser» disponibile nella sezione manualistica presente sul sito www.inail.it - Servizioonline.

Nuovi servizi on line - Ricorsi oscillazione tasso e istanze di rettifica

INAIL, nota 21 gennaio 2014, n. 432

L'Inail, con la **nota del 21 gennaio 2014, n. 432**, rende nota la realizzazione, nell'ambito del programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Istituto per la comunicazione con le imprese, del servizio on line «istanze e ricorsi», per la presentazione telematica di:

- ricorsi di competenza della sede in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa;

- istanze di rettifica di inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o della classificazione delle lavorazioni.

Attraverso il nuovo servizio on line «Ricorsi Oscillazione tasso», spiega l'Istituto, è possibile la presentazione in via telematica del ricorso avverso:

- provvedimento di reiezione della domanda di riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività (art. 20 MAT);

- certificato di variazione relativo all'aumento del tasso medio nei primi due anni (art. 21 MAT);
 - 20 sm «classificazione e tassazione del rischio assicurato» in relazione all'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività (art. 22 MAT);
 - 20 sm «classificazione e tassazione del rischio silicosi/asbestosi» per l'oscillazione del tasso medio per la determinazione del premio SIL/ASB (art. 2 MAT D.M. 20 giugno 1988).
- La principale novità consiste nell'emissione di un provvedimento di definizione del ricorso che riporta le motivazioni della decisione assunta dalla Sede.

Tale provvedimento è predisposto dalla procedura automaticamente sia in caso di accoglimento (totale o parziale) che di rigetto.

L'Inail puntualizza che nulla varia in ordine alla lavorazione in procedura GRA della pratica di variazione oscillazione tasso, con conseguente emissione del certificato di variazione.

Inoltre, è stato realizzato il cruscotto di monitoraggio «Ricorsi oscillazione tasso» nel quale confluiscono i dati di sintesi dei ricorsi di competenza della Sede.

Attraverso il nuovo servizio on line «Istanze di Rettifica» è possibile la presentazione in via telematica delle domande di rettifica di:

- inquadramento nella gestione tariffaria (art. 15 MAT);
- classificazione delle lavorazioni (art. 17 MAT);
- inquadramento nella gestione tariffaria e rettifica classificazione delle lavorazioni (art. 15 MAT e art. 17 MAT).

La lavorazione da parte della Sede delle istanze di rettifica relative all'inquadramento della gestione tariffaria e alla classificazione delle lavorazioni segue il consueto iter operativo della procedura GRA in caso di variazione, con conseguente emissione del certificato di variazione.

È stata realizzata la gestione del rigetto dell'istanza con l'elaborazione del relativo provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni dell'esito negativo.

Infine, l'Inail evidenzia che per i nuovi servizi è stata creata la funzionalità «Allega» che permette di allegare documenti alle istanze e ai ricorsi presentati.

Tale funzione consente di inviare la documentazione, in formato pdf, sia contestualmente all'inoltro dell'istanza e del ricorso, sia in un momento successivo.

Premi Inail - Rinvii al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento

INAIL, nota 23 gennaio 2014, n. 495

Min. lavoro, comunicato 22 gennaio 2014

Min. economia e finanze, comunicato 22 gennaio 2014

L'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 (c.d. «Legge di stabilità 2014») ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del la-

voro hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione. L'onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

Con il **comunicato 22 gennaio 2014**, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno annunciato il differimento di cui sopra e l'Inail, con la **nota 23 gennaio 2014, n. 495**, facendo seguito a quanto già anticipato dai Ministeri competenti, ha fornito le prime istruzioni operative, facendo presente che il differimento in parola sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo.

Il differimento consentirebbe, infatti, all'Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici

nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house.

Inoltre, l'effetto positivo del differimento sui conti delle imprese è duplice in quanto, da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'Inail. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali.

La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell'andamento infortunistico saranno definiti con il D.M. previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:

- il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle L. n. 449/1997 e n. 144/1999;
- i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
- il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi «Alpi online» e «Invio dichiarazione salari», per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle L. n. 449/1997 e n. 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, L. n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane.

Per quanto riguarda il pagamento rateale, ai sensi delle L. n. 449/1997 e n. 144/1999, dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.

A tal fine, il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014. Pertanto, si avrà:

- 1^a rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2^a rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi;
- 3^a rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Al riguardo, l'Inail comunica che il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Per quanto riguarda i premi speciali anticipati per il 2014 di cui sopra, l'Istituto provvederà a calcolarli e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante.

Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, saranno del pari ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L'eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti.

Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali citate, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe, in particolare:

- il termine del 17 febbraio 2014 per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive;
- i termini del 17 febbraio 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trimestre 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- i termini del 17 febbraio 2014, del 17 marzo 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi ai pescatori autonomi.

Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della L. n. 311/1973.

Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l'Inail provvede all'esazione del contributo abbinandolo sempre all'ordinaria riscossione dei premi assicurativi.

Di conseguenza, l'Istituto anticipa che il pagamento del primo acconto dell'anno 2014 sarà effettuato nel mese di luglio 2014, anziché entro il mese di maggio.

Resta fermo, invece, il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l'apposito servizio «Riduzione presunto», già aperto in www.inail.it.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero - Regolarizzazioni contributive

INPS, circ. 22 gennaio 2014, n. 8

Con decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. 3 gennaio 2014, n. 2, sono state rese note le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2014, a favore dei lavoratori operanti all'estero (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 176).

Considerato che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano ai lavoratori che operano in Paesi diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli Stati dell'Unione europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthel mi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia.

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile   quella contenuta nei regolamenti comunitari.

Dal 1  maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972, sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali anche i Paesi che aderiscono all'accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) e la Svizzera destinatari della normativa comunitaria.

Le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti - Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, si applicano, a decorrere dal 1  giugno 2012, anche ai Paesi SEE e, a decorrere dal 1  aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (vd. messaggio Inps n. 995/2012 in **Pratica Lavoro** n. 7/2012, pag. 282).

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari sono le seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Citt  del Vaticano, Corea.

L'Inps, con la **circolare n. 8 del 22 gennaio 2014**, fornisce istruzioni sull'argomento ed in merito alle regolarizzazioni contributive, con riferimento al mese di gennaio 2014, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Alle retribuzioni convenzionali devono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri in vigore. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponente da assoggettare a contribuzione viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

La retribuzione nazionale  , spiega l'Inps, il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennit  estero.

L'importo cos  calcolato deve poi essere diviso per dodici, e raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono fraziona-

bili in 26 giornate (in seguito si deve moltiplicare il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata) nei casi di:

- assunzioni;
- risoluzioni del rapporto di lavoro;
- trasferimenti intervenuti nel corso del mese.

Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, l'Inps precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

La retribuzione convenzionale viene determinata con modalità diverse nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di «quadro», «dirigente» e «giornalista», o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un altro caso particolare è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (es.: lavoro straordinario, premi, ecc.). Dal momento che questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base per l'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come

avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), l'Inps fa presente che si dovrà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Qualora, in seguito a tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si dovrà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che per il mese di 2014 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in esame possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2014 (terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare).

Per la compilazione della denuncia UniEmens, spiega l'Inps, le aziende dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento «Imponibile» di «Dati Retributivi» di «Denuncia Individuale», calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gestione separata - Proroga per i flussi Emens

INPS, msg. 24 gennaio 2014, n. 1403

L'Inps con la circolare n. 126 del 7 agosto 2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 36/2013, pag. 1531) aveva fissato un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2013 durante il quale sarebbe stato ancora possibile per i soggetti non delegati inviare l'Emens per la Gestione separata (in deroga all'obbligatorietà della delega per effettuare le denunce all'Inps). Con il **messaggio n. 1403 del 24 gennaio 2014** l'Inps

rende noto che fino al prossimo 31 marzo 2014 saranno accettati i flussi Emens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità.

In ogni caso, qualora i soggetti non risultino delegati secondo le regole previste dalla circolare n. 126/2013, non sarà possibile accedere ai nuovi servizi, compresi il cassetto committenti e le istanze telematiche.

Conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966

Min. lavoro, interpello 22 gennaio 2014, n. 1

Il Ministero del lavoro, con **interpello 22 gennaio 2014, n. 1**, risponde ad un quesito avanzato dalla Confindustria in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto di impugnare il licenziamento, anche nella ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della L. n. 604/1966.

Il Ministero del lavoro premette che la procedura conciliativa lascia inalterata la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. che dispo-

ne un'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore. Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 cod. civ. con i conseguenti effetti in ordine all'efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede.

Brevi dalle Regioni

Avv. Nicolina Tirino

Abruzzo

Apprendistato

Con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2013, n. 948, pubblicata sul B.U.R. del 15 gennaio 2014, n. 2, è stato approvato l'«Accordo integrativo dell'Allegato «C» della D.G.R. n. 235/2012 sull'Apprendistato di Alta formazione e Ricerca e Indicazioni Operative». L'obiettivo dell'accordo è la disciplina dei profili formativi e della durata dei percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, per lo svolgimento di attività di ricerca e per il conseguimento dei seguenti titoli:

- certificato di specializzazione tecnica superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea triennale;
- laurea magistrale a ciclo unico;
- laurea magistrale;
- master universitario I e II livello;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca.

I percorsi sono rivolti a giovani con un'età massima pari a 29 anni e 364 giorni, in possesso dei requisiti indicati nell'accordo. La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato varia da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 48 mesi, a seconda del tipo di percorso formativo è aumentabile sino a un massimo di sei mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo o del progetto di ricerca e al rilascio del titolo di studio. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel Piano formativo individuale dell'apprendista. La componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 termina a conseguimento dei titoli di alta formazione o/e a conclusione del percorso formativo e/o al conseguimento degli output previsti per il progetto di ricerca.

Umbria

Tirocini

Con determina regionale del 23 dicembre 2013, n. 10424, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 2 gennaio 2014, sono stati approvati i modelli di Convenzione di tirocinio extracurriculare e i modelli di Progetto formativo ai sensi della «Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L.R. 17 settembre 2013, n. 17)». I tirocini extracurricolari, oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della direttiva, non costituiscono rapporti di lavoro. La detta convenzione stabilisce che il soggetto ospitante si impegni ad accogliere i tirocinanti presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli artt. 4 e 9 della direttiva; che il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnino a condividere e concordare con ciascun tirocinante il Progetto formativo; che il Progetto formativo sia sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. La convenzione può essere stipulata anche per l'attivazione di più tirocini extracurricolari (pure di diversa tipologia). In tale caso occorre indicare le tipologie di progetto formativo che si intende attivare e allegare i progetti relativi a ciascun tirocinante ospitato. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono tenuti ad osservare tutto quanto previsto nella Direttiva. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione semplice di apprendimento. Il tirocinio deve essere

registrato, a cura del soggetto promotore, sul libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

Istruzione e formazione

Sul B.U.R. del 30 dicembre 2013, n. 58 è stata pubblicata la L.R. 23 dicembre 2013, n. 30, «Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale». Con la detta legge la Regione, in attuazione dell'art. 14 Statuto regionale e nel rispetto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. La legge istituisce un sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che opera al fine di:

- garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- garantire il successo scolastico e formativo;
- contrastare la dispersione scolastica;
- facilitare le scelte consapevoli ed orientate dei giovani;
- sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.

Alla regione sono affidate le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e dell'offerta formativa, assicurando l'unitarietà del sistema su base regionale; l'adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida statali in materia; il monitoraggio del sistema regionale. Le province partecipano alla programmazione dell'offerta formativa definendone la programmazione territoriale tramite l'emissione di avvisi pubblici.

Veneto

Apprendistato

Con delibera G.R. del 4 novembre 2013, n. 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 97 del 15 novembre 2013, è stata approvata la direttiva per la presentazione di progetti formativi per la qualificazione di professionalità e per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 18 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamento n. 1081/2006 e Regolamento n. 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. La delibera in esame non prevede impegno di spesa ma ne avvia la procedura. Il Tavolo delle Sinergie tra Scuola, Formazione e Turismo ha individuato le possibili azioni per un utile intervento nella formazione degli operatori turistici, al fine di avvicinare i percorsi formativi alle reali esigenze delle imprese nell'offerta turistica. Le nuove generazioni impiegate nel settore del turismo dimostrano, in generale, una non sempre adeguata conoscenza del territorio, competenze linguistiche e cultura dell'ospitalità. Al fine di sviluppare adeguate competenze linguistiche e la cultura dell'ospitalità, e nella prospettiva di un mercato sempre più complesso e interdipendente, si sono definiti, in collaborazione anche con l'Ufficio scolastico regionale e alcune rappresentative associazioni di categoria, degli obiettivi comuni, chiari e condivisi, che si possono riassumere in tre punti:

- implementare la cultura del territorio e della sicurezza;
- potenziare le competenze in materia di accoglienza del turista;

— favorire gli stage e l'alternanza scuola lavoro nel settore.

Per raggiungere questi obiettivi sono stati definiti una serie di interventi che hanno costituito l'oggetto dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, l'Ufficio scolastico regionale e le Associazioni regionali di categoria volto allo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate. Il protocollo d'intesa è stato quindi sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2012 ed è stato progressivamente reso operativo attraverso una serie di interventi ed azioni. Il protocollo individua le seguenti finalità:

— avvicinare la formazione alle esigenze espresse dal mondo imprenditoriale, in particolare in relazione alla cultura della sicurezza e alle conoscenze del territorio locale;

— potenziare le risorse umane, implementandone competenze, abilità e conoscenze in tema di accoglienza turistica, attraverso la progettazione e realizzazione di moduli formativi snelli ed efficaci;

— favorire gli stage ed esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Il documento individua anche le tipologie di azione attraverso le quali possono essere perseguite le dette finalità.

Adempimenti dal'8 al 22 febbraio 2014

17 febbraio

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Soggetti obbligati

- Società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini;

che hanno corrisposto nel mese precedente:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

Adempimento

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Modalità

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

17 febbraio

In riferimento all'addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps.

Adempimento

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Codice contributo:

— **DM10** (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM2013).

17 febbraio

Denuncia e versamento contributi Casagit

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Modalità

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit - via Marocco, 61 - 00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all'indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

17 febbraio

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

Modalità

Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.

Codici contributo:

I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono:

- **C001** (Contributi obbligatori correnti);
- **C002** (Contributi obbligatori pregressi);
- **C003** (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
- **C004** (Differenze contributive);
- **C005** (Contributi diversi e contrattuali).

17 febbraio

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

Adempimento

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Modalità

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Causale contributo:

- **C10** - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
- **CXX** - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
- **ASS** - per gli associati in partecipazione.

17 febbraio

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 gennaio 2014.

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Modalità

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.

Codici tributo:

- **8906** - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- **8904** - Sanzione pecuniaria IVA;
- **8926** - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento;
- **1991** - Interessi sul ravvedimento - IVA.

17 febbraio

Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

Adempimento

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Modalità

Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2013. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2013 secondo acconto 2013; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.

17 febbraio

Versamento contributi Inps ex Enpals

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Causale contributo:

- **CCSP** (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
- **CCLS** (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

17 febbraio

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Soggetti obbligati

Pescatori autonomi.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Codice contributo:

- **PESC**.

17 febbraio

Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati

Sostituti d'imposta.

Adempimento

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

17 febbraio

Autoliquidazione Inail

Comunicazione riduzione del presunto

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica.

Adempimento

Comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare.

Versamento dei premi

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica.

Adempimento

Versamento del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

17 febbraio

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:

- società di capitali;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti commerciali e non commerciali;
- società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);
- stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- condomini;
- amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

I soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta non sono, invece, tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva.

Adempimento

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

Modalità

I sostituti d'imposta devono applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, sulla rivalutazione del fondo per il Trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d'imposta, l'imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal percettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui lo stesso viene corrisposto. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR, maturata nell'anno 2013, sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2013.

20 febbraio

Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

Modalità

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

20 febbraio

Versamento contributi Enasarco

Soggetti obbligati

Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

Modalità

Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.

A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti,

possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l'addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l'autorizzazione permanente all'addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.

Edilizia - Aziende artigiane

Verbale di accordo - 24 gennaio 2014

Rinnovo del c.c.n.l.

- *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2013 - 31 marzo 2016
- *Parti stipulanti:* Anaepa-Confartigianato edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento edile Clai con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
- *Campo di applicazione:* dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini

Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

— Minimi tabellari (gennaio 2014, gennaio 2015, dicembre 2015)

Retribuzioni dal 1° gennaio 2014

Livello	Minimi	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Totale
7 Q	1.699,84	534,28	10,33	140,00	2.384,45
7	1.699,84	534,28	10,33	—	2.244,45
6	1.487,27	529,11	10,33	—	2.026,71
5	1.239,19	522,91	10,33	—	1.772,43
4	1.147,89	520,12	10,33	—	1.678,34
3	1.073,52	517,85	10,33	—	1.601,70
2	948,94	515,27	10,33	—	1.474,54
1	829,07	512,58	10,33	—	1.351,98

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Edilizia - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti fissati con decorrenza gennaio 2014, gennaio 2015 e dicembre 2015, i minimi retributivi risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.1.2014	dal 1.1.2015	dal 1.12.2015
7 Q	1.699,84	1.751,88	1.821,26
7	1.699,84	1.751,88	1.821,26
6	1.487,27	1.532,96	1.593,88
5	1.239,19	1.277,27	1.328,04
4	1.147,89	1.183,17	1.230,22
3	1.073,52	1.106,52	1.150,52
2	948,94	978,13	1.017,05
1	829,07	854,45	888,30

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione dell'accordo 24 gennaio 2014, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal suddetto accordo e cesseranno di essere corrisposti dal 1° gennaio 2014.

Periodo di prova - Operai

I periodi di prova, computati in giorni di lavoro effettivo, sono così elevati:

Qualifiche	Durata/giorni
operai 4° livello	35
operai specializzati	30
operai qualificati	25
altri operai	15

Per gli autisti conduttori di autobetoniere o autobetonpomphe assunti come operai specializzati il periodo di prova è di 30 giorni lavorativi.

Contrattazione integrativa - Elemento variabile della retribuzione

La contrattazione integrativa territoriale avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014. L'E.v.r. viene fissato dalle Organizzazioni territoriali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014 come premio variabile ed espresso in misura percentuale entro l'importo massimo del 6% dei minimi in vigore al 1° giugno 2012.

Fermo restando che il 2° livello di contrattazione è quello territoriale, le Parti nazionali concordano che le imprese con un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati a livello territoriale, possono ridurre gli importi dell'E.v.r., sulla base di linee guida che il livello nazionale dovrà elaborare entro il 30 giugno 2014.

Anzianità professionale edile

Le Parti istituiranno una Commissione bilaterale che entro il 31 marzo 2014 ridefinisca l'istituto dell'anzianità professionale edile, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

Lavoro a termine

Ferma restando la possibilità di stipulare contratti acausali nell'ipotesi del primo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi, per le imprese senza dipendenti o fino a 3 dipendenti è consentito attivare comunque un rapporto a termine.

Fatta eccezione per le ipotesi individuate dall'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori da utilizzare con contratto a termine per le ulteriori causali non può superare, su una media annua, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 30% dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell'impresa (con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale).

Contratto di somministrazione

Il ricorso alla somministrazione nelle ipotesi per gli operai specificate dal c.c.n.l. (*) non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine, il 30% dei contratti a tempo indeterminato dell'impresa.

Per le imprese senza dipendenti o fino a 3 dipendenti è consentito attivare comunque un rapporto di somministrazione a termine.

(*) Punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori, esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale, impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa, impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale.

Lavoro a tempo parziale

Il periodo massimo di 912 ore lavorabili annue entro il quale le imprese fino a 3 dipendenti possono assumere un operaio a tempo parziale, è da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

Previdenza integrativa - Contributo straordinario per lavori pesanti e usuranti

Il contributo dello 0,10% «lavori usuranti e pesanti» continua ad essere applicato e dal 1° ottobre 2014 potrà entrare nell'ambito dei costi di gestione previsti dalle Casse edili, senza aumento di costi per le aziende.

Bilateralità

L'accordo definisce un protocollo sulla bilateralità.

Gli enti bilaterali sono legittimati all'attuazione della contrattazione nella misura in cui attuano i contratti di lavoro sottoscritti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività, dai soggetti che determinano tali contratti.

È necessario razionalizzare l'attuale struttura degli Enti territoriali, privilegiando il livello regionale e concentrando in un unico Ente le funzioni della formazione e sicurezza, lasciando viceversa separate nei vari Enti le gestioni degli altri obiettivi (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza). Le parti sociali dovranno individuare i parametri con cui accorpare le strutture esistenti.

Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali si impegnano a realizzare iniziative volte al riconoscimento della rappresentatività sull'intero territorio nazionale ed alla salvaguardia dell'autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Si prevede la costituzione di un unico ente nazionale, il SBC, che svolgerà le funzioni attualmente demandate alle varie commissioni nazionali (Cnce, Formedil, Cncpt) che sarà finanziato da un contributo pari allo 0,05% della massa salari (0,06% dal 1° ottobre 2014).

Il Comitato per la bilateralità dovrà coordinare le norme dei diversi contratti del settore.

Dirigenti - Magazzini generali

Accordo - 8 gennaio 2014

Integrazione dell'accordo 12 dicembre 2012

> *Durata*: 31 dicembre 2014

> *Parti stipulanti*: Assologistica con Manageritalia

> *Campo di applicazione*: dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali

> **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Magazzini generali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Premessa

Le Parti hanno stabilito quanto segue a completamento di quanto definito con l'accordo 12 dicembre 2012.

Minimi tabellari

Per l'anno 2014 non sarà dovuto alcun aumento retributivo.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati per la malattia è elevata dall'attuale 2,41% al 2,46%.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il contributo integrativo a carico azienda è elevato dall'attuale 1,91% all'1,95%.

Servizi Assistenziali - Anpas

Accordo - 17 gennaio 2014

Rinnovo del c.c.n.l. - Integrazione dell'accordo 14 novembre 2013

- *Parti stipulanti:* Anpas con Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl
- *Campo di applicazione:* personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Servizi assistenziali - ANPAS» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Premessa

Con l'accordo 17 gennaio 2014 le Parti hanno perfezionato il rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto il 14 novembre 2013 per il personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze (v. **Pratica Lavoro** n. 47-48/2013 pag. 2014).

Le Parti stipulanti si incontreranno nel mese di febbraio per la stesura definitiva del testo del contratto integrandolo con l'istituto dell'apprendistato e con le tabelle degli arretrati.

Con l'accordo in oggetto le Parti hanno apportato all'ipotesi raggiunta nel mese di novembre 2013 alcune modifiche ed integrazioni che si riportano di seguito.

Una tantum e arretrati

Al personale in forza al 31 ottobre 2013 è stata confermata l'una tantum per il periodo 1° gennaio 2010-30 giugno 2013, riproporzionata all'effettivo periodo di lavoro prestato, corrisposta entro le competenze di febbraio 2014 e di aprile 2014, in 2 rate uguali, nei seguenti importi:

Categorie	Importi febbraio 2014	Importi aprile 2014
F6	636,36	636,36
F5	527,27	527,27
F4	475,00	475,00
F3	413,64	413,64
F2	381,82	381,82
F1	361,36	361,36
E6	438,64	438,64
E5	413,64	413,64
E4	381,82	381,82
E3	361,36	361,36
E2	340,91	340,91
E1	320,46	320,46
D6	413,64	413,64
D5	381,82	381,82
D4	361,36	361,36
D3	341,82	341,82

Categorie	Importi febbraio 2014	Importi aprile 2014
D2	320,46	320,46
D1	302,28	302,28
C6	340,91	340,91
C5	320,46	320,46
C4	302,28	302,28
C3	286,36	286,36
C2	275,00	275,00
C1	263,64	263,64
B6	302,28	302,28
B5	286,36	286,36
B4	275,00	275,00
B3	263,64	263,64
B2	252,27	252,27
B1	240,91	240,91
A6	275,00	275,00
A5	263,64	263,64
A4	252,27	252,27
A3	240,91	240,91
A2	234,09	234,09
A1	227,28	227,28

Gli arretrati relativi all'incremento tabellare con decorrenza luglio 2013 invece, in considerazione del diverso periodo di copertura (luglio-dicembre), sono stati rideterminati in € 350 sulla categoria C2, da erogarsi in unica soluzione con le competenze di gennaio 2014.

Gli importi, che sono stati calcolati redazionalmente, si riportano nella tabella che segue:

Categorie	Importi
F6	809,92
F5	671,07
F4	604,55
F3	526,45
F2	485,95
F1	459,92
E6	558,26
E5	526,45
E4	485,95
E3	459,92
E2	433,88
E1	407,85
D6	526,45
D5	485,95
D4	459,92
D3	433,88
D2	407,85
D1	384,71
C6	433,88

Categorie	Importi
C5	407,85
C4	384,71
C3	364,46
C2	350,00
C1	335,54
B6	384,71
B5	364,46
B4	350,00
B3	335,54
B2	321,07
B1	306,61
A6	350,00
A5	335,54
A4	321,07
A3	306,61
A2	297,93
A1	289,26

A fronte di particolari difficoltà economiche e/o finanziarie l'erogazione degli arretrati e dell'una tantum potrà essere differita, previo confronto tra Associazioni e Organizzazioni sindacali, fino al 31 ottobre 2014.

Tessili-Moda - Aziende artigiane

Accordo - 23 gennaio 2014

Disciplina interconfederale dell'apprendistato professionalizzante

➤ *Parti stipulanti:* CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Tessili-Moda - Aziende artigiane» in *Tuttolavoro* - modulo **Disciplina contrattuale**.

Sintesi dell'accordo

Proroga

In data 30 ottobre 2013 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell'apprendistato introdotta dall'Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 gennaio 2014 (v. **Pratica Lavoro** n. 44/2013, pag. 1898).

Con l'accordo in oggetto detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2014.

Acconciatura ed estetica

Accordo - 24 gennaio 2014

Disciplina interconfederale dell'apprendistato professionalizzante

➤ *Parti stipulanti:* Cna-Benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Eстетica, Casartigiani, Claii-Federnas-Unamem con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricotologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Acconciatura ed estetica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Proroga

In data 28 ottobre 2013 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell'apprendistato introdotta dall'Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 gennaio 2014 (v. **Pratica Lavoro** n. 44/2013, pag. 1897).

Con l'accordo in oggetto detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2014.

Marzo 2014

**Alimentari - Piccola
e media industria**

Accordo 28 novembre 2013

Arretrati

Ai lavoratori in servizio al 28 novembre 2013, con la retribuzione di competenza del mese di marzo 2014 deve essere erogato l'incremento della retribuzione spettante per il periodo 1° maggio-30 novembre 2013; nello specifico, nelle competenze di marzo deve essere corrisposto l'incremento delle retribuzioni di settembre e ottobre. Tale quota dovrà essere rapportata ai mesi di anzianità di servizio, considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Gli arretrati sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1° maggio-30 novembre 2013, non determinano nessun ricalcolo di voci retributive dirette o indirette, legali o contrattuali, fatto salvo il t.f.r.

**Autostrade
e trafori -
Concessionari**

Accordo 1° agosto 2013

Assistenza integrativa

Le società che entro il 31 marzo 2014 non provvederanno all'utilizzo del contributo mensile di € 13 per 12 mensilità accantonato dal mese di giugno 2012 (accordo nazionale 4 agosto 2011) con le modalità stabilite dalla contrattazione di 2° livello entro il termine del 31 marzo 2014, dovranno erogare ai lavoratori a tempo indeterminato una quota di retribuzione di € 13 mensili, per 12 mensilità.

**Calzature - Aziende
industriali**

Accordo 29 novembre 2013

Elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di marzo 2014 deve essere corrisposto un elemento di garanzia retributiva (E.g.r.) di € 200 a favore dei lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al c.c.n.l. (per la valutazione dei lavoratori aventi titolo deve farsi riferimento alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio 2010-2013, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato).

L'E.g.r. sarà altresì riconosciuto nel caso in cui le aziende o le associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato, alla scadenza degli accordi, gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi stessi o non abbiano trovato soluzioni concordate.

L'E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in caso di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nell'anno di competenza o di erogazione e quelle che ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono con apposito incontro tra azienda e RSU o organizzazioni sindacali, sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell'E.g.r. per l'anno di competenza.

Comunicazione -
Piccola e media
industria

Accordo 29 luglio 2013

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo 29 luglio 2013 va corrisposta con la retribuzione del mese di marzo 2014 la seconda tranche di importo forfettario a titolo di una tantum pari ad € 80,00. La prima tranche è stata corrisposta con la retribuzione del mese di novembre 2013.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2012-31 agosto 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

Cooperative sociali

Accordo 31 ottobre 2013

Assistenza integrativa

Dal 19 marzo 2014 devono essere versati al Fondo di riferimento (non ancora individuato) in un'unica soluzione i contributi mensili arretrati a carico dell'impresa (€ 5 mensili per dipendente), per un totale di € 55 per dipendente.

Per i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano cessato il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1° maggio 2013-30 marzo 2014, il valore del versamento sarà calcolato pro rata mensile per la durata del rapporto sia nell'impresa cessante che nell'impresa che assume, ciascuna per la propria parte.

Sono fatte salve eventuali forme di assistenza aziendali o territoriali già in atto, le quali dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dall'istituendo Fondo nazionale.

Le prestazioni decorreranno dal 1° maggio 2014.

Lapidei - Piccola
e media industria -
Confimi

Accordo 8 gennaio 2014

Arretrati

Con la retribuzione di marzo 2014 devono essere corrisposti i seguenti importi arretrati, riferiti agli aumenti retributivi di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 2013:

Livello	Importi
1	231,63
2	208,47
3	169,86
4	161,04
5	150,00
6	141,18
7	130,14
8	110,28

Gli importi di cui sopra sono calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall'accordo 16 gennaio 2014 (*).

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verrà riconosciuto per intero.

(*) Gli importi mensili sono: liv. 1: € 77,21; liv. 2: € 69,49; liv. 3: € 56,62; liv. 4: € 53,68; liv. 5: € 50,00; liv. 6: € 47,06; liv. 7: € 43,38; liv. 8: € 36,76.

Legno e
arredamento -
Piccola e media
industria - Confindustria

Accordo 29 novembre 2013

Arretrati

Con la retribuzione del mese di marzo 2014 devono essere corrisposti gli aumenti retributivi secondo la tabella sottostante:

Categoria	Importi
AD3	51,60
AD2	48,00
AD1	44,40
AC4	40,80
AC3	37,20
AC2	37,20
AC1	34,08
AS3	37,20
AS2	33,60
AS1	32,16
AE3	30,36
AE2	28,56
AE1	24,00

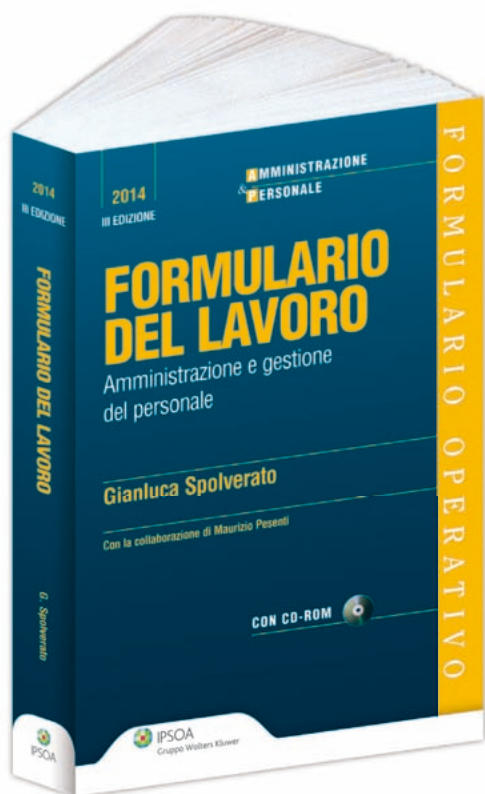
Tale valore è stato determinato considerando gli aumenti retributivi delle mensilità di giugno e novembre 2013.

Le prossime tranches vanno corrisposte con le retribuzioni di aprile e maggio 2014.



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



di **Gianluca Spolverato**

pagg. 747 - € 72,00

Codice: 00139511

FORMULARIO DEL LAVORO

Amministrazione e gestione del personale

Il volume **fornisce** tutte le **soluzioni** degli **aspetti contrattuali** prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l'agenzia, l'appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che **costituiscono** la quasi totalità delle **problematiche** che si riscontrano nell'**amministrazione del personale**.

Suddivisa in argomenti tematici, ogni **formula** viene proposta e **analizzata** sotto **quattro aspetti** principali: i **punti di attenzione**, la **gestione in sintesi**, le **clausole**, le **formule**.

Allegato al libro viene proposto un **Cd-Rom** contenente le formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO
scegliendo esattamente quello che vuoi.



Nasce TuttoLavoro Suite

L'accesso unico e completo al mondo del lavoro

La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro.

TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d'autore, casi risolti dell'Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l'elaborazione del costo del lavoro.

E in più, con **TuttoLavoro Suite** puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro.

TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!



Y84EF_LA



Wolters Kluwer
Italia

Richiedi maggiori informazioni su:
www.indicitalia.it/tuttolavoro